



CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (η_s) $\geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di "impianto termico", così come definito dalla *faq* n. 9D sull'ecobonus².

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

- ✓ **50%** delle spese totali sostenute dal **01/01/2018 al 31/12/2020** per gli interventi di **tipo a)**³ eseguiti su singola unità immobiliare;
- ✓ **65%** delle spese totali sostenute a partire dal **01/01/2020** per gli interventi di **tipo a)** nel caso di impianti termici



centralizzati oppure nel caso di contestuale sostituzione dei generatori di calori in tutte le unità immobiliari che compongono il condominio⁴;

- ✓ **65%** delle spese totali sostenute dal **01/01/2018 al 31/12/2020** per gli interventi di **tipo b)**;
- ✓ **65% per gli interventi di tipo c).**

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare.**



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
- Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua.**
- In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C⁵.
- Per gli **interventi di tipo a)**, l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore deve essere **(η_s) ≥ 90%**.
Per interventi **di tipo b)**, oltre al precedente requisito, devono essere installati **sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Per **interventi di tipo c)**, il **rendimento termico utile** riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere **≥ 93 + 2 log P_n**.
- Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione.
- **Adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.)



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁶, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) La "scheda descrittiva", nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO "TECNICO":
 - stampa originale della **"scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra⁷.



Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita:

- per **interventi di tipo a)**, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s);
- per **interventi di tipo b)**, sia dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013 riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s), sia dalla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- per **tutti gli interventi**, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione.
- **Scheda tecnica** dei generatori installati.

E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁸ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

³ Per gli interventi sostenuti fino al 31/12/2017, si applica l'aliquota di detrazione del 65%.

⁴ Per gli interventi sostenuti tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019, si applica l'aliquota di detrazione del 50% nel caso di impianti termici centralizzati.

⁵ Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.

⁶ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁷ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁸ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.